

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BORGOMASINO - VARIANTE  
PARZIALE N. 1 AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI  
COMPATIBILITA'.

A relazione del Presidente.

**Premesso** che per il Comune di Borgomasino:  
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di Variante n. 2 al P.R.G.I. redatta ai sensi dell'art. 15 alla L.R. 56/77 e s.m.i., interessante unicamente il territorio del Comune di Borgomasino e approvata dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 29-4739 del 15/10/2012;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 44 del 18/12/2012, il Progetto Preliminare della Prima Variante n. 1 al P.R.G.I. ai sensi del comma 7, art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 20/12/2012 (pervenuto il 21/12/2012), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dal succitato settimo comma;  
(Pratica n. 096/2012);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.006 abitanti nel 1971; 859 abitanti nel 1981; 818 abitanti nel 1991, 792 nel 2001 e 845 nel 2010, che denota la tendenza al decremento evidenziatosi in corrispondenza del periodo 1971-2010 (-19%);
- superficie territoriale di 1.237 ettari, dei quali 62 di pianura e 1.175 di collina (circa il 95 % della superficie comunale); 804 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 345 ettari hanno pendenze tra il 5% ed il 25% ed i rimanenti, pendenze superiori al 25%. Inoltre 780 ettari appartengono alla Classe I<sup>a</sup> della Capacità d'Uso dei Suoli (circa il 63% dell'intero territorio comunale), che presenta pertanto un'accentuata predisposizione all'attività agricola ed individuata dalla regione Piemonte, come zona D.O.C. per la coltivazione dell'Erbaluce di Caluso; è, inoltre caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 373 ettari, che costituisce circa il 30% dell'intero territorio comunale;
- è compreso nell'“Ambito di approfondimento sovracomunale n. 24 - Ivrea”, di cui all'art. 9 delle N.d.A. del PTC2;
- fa parte del Patto Territoriale del Canavese (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società) promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- non è compreso negli ambiti di diffusione urbana indicati nell'art 22 del N.d.A. del P.T.C.2 e non è individuato tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale di cui all'art. 23 delle N.d.A.;
- sistema produttivo: non è interessato dalla presenza di “Ambiti di valorizzazione produttiva di I e II Livello” del PTC2, normati dagli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 78 e n. 78 dir. 1;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dalla presenza della Dora Baltea e lungo detto corso d'acqua si applicano le disposizioni del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. e della L.R. n. 32/2008 s.m.i.;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - circa 498 ettari del territorio comunale sono interessati dalla fasce “A” e “B” della Dora Baltea, individuata dal “Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico” (P.A.I.), adottato

dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001;

- tutela ambientale:

· il territorio comunale è interessato dalla presenza del “vincolo idrogeologico” di cui alla L.R. 45/89 e s.m.i.;

· parte del territorio comunale ricade nei “Corridoi di connessione ecologica (corridors)” facenti parte della “Rete ecologica provinciale”, individuati dal PTC2 e normati all'art. 47 delle N.d.A.;

· appartiene alla “Rete ecologica provinciale” anche una porzione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Lago di Maglione” presente sul territorio confinante e che coinvolge una piccola porzione del territorio di Borgomasino;

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 44 del 18/12/2012, di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.I. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone di apportare una modifica esclusivamente normativa e di limitata entità alla disciplina per le aree agricole e più specificatamente:

- inserimento del nuovo comma “4bis” all'“Art. 2.37 – Aree Agricole”, che consenta ai proprietari di appezzamenti unitari nell'azonamento agricolo di Piano, la costruzione di edifici agricoli isolati destinati a tettoia aperta/ricovero chiuso, riferibili alle sole destinazioni “E4” e “E6” dell'art. 2.17 delle N.d.A. di PRG, per soli scopi finalizzati alla conduzione dei terreni;

L'Atto deliberativo d'adozione riporta l'esclusione della Variante dal processo di Valutazione Ambientale ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931. La documentazione di Variante verifica la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, prevista dalla L.R. 52/2000 art. 5 comma 4;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**esaminato** il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

**tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisato dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;**

**constatato** che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

**considerato** che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 04/02/2013;

**visto** il parere del Servizio Urbanistica, datato 16/01/2013;

**vista** la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

**acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**visto** l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

- 1. di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.I. del Comune di Borgomasino, adottato con deliberazione del C.C. n. 44 del 18/12/2012, **non presenta incompatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;
- 2. di dare atto che** con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di variante parziale al P.R.G.I. vengono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** al Comune di Borgomasino la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4. di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.